

19/03/2013 - Operatività per conto di Imprese di assicurazione

L'intermediario assicurativo deve continuare ad intermediare solo le imprese di assicurazione dichiarate al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro (con le quali abbia pertanto rapporti di collaborazione o incarichi) o può collocare anche prodotti di altre imprese di assicurazione, purché rientranti tra quelle autorizzate in San Marino?

La documentazione prevista dall'art. 27, comma 1, lett. b), del Regolamento 2007 - 02, da allegare all'istanza di iscrizione nel Registro sammarinese, ha la finalità di consentire all'Autorità di verificare, da un lato, per conto di quali imprese assicurative l'intermediario richiedente intenda operare, dall'altro, se dette imprese di assicurazione estere abbiano esperito la procedura di autorizzazione prevista dall'art. 28 del Regolamento medesimo. Tuttavia, una volta iscritto nel Registro, l'intermediario ha facoltà di operare anche per conto di altre imprese di assicurazione, purché autorizzate ex art. 28 del citato Regolamento. Tale circostanza è tuttavia soggetta a precisi obblighi informativi verso la scrivente Autorità. L'intermediario autorizzato può operare per conto di altre imprese autorizzate anche in virtù di un accordo di collaborazione stipulato con un altro intermediario assicurativo, iscritto o meno al predetto Registro sammarinese, purché indicato dallo stesso come "collaboratore" in sede di istanza di autorizzazione; ad ogni modo la conclusione del contratto assicurativo, da effettuarsi in territorio sammarinese, deve intendersi "prerogativa" di intermediari iscritti al citato Registro sammarinese.